



C O M U N E D I U S I N I

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 70 Usini – Tel. 079 3817000– Fax 079380699

Sito: www.comune.usini.ss.it - E Mail serviziallapersona@comunediisini.it

Servizio Socio - Assistenziale

Allegato "A" alla Deliberazione di G.C. n. ____ in data _____

FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 DELLA L. 09.12.1998 N. 431 E S.M.I.. - FONDO ANNO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE.

Criteri per l'individuazione dei beneficiari

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Essere residenti nel Comune di Usini;
2. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Usini e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
3. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L. 25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133);
4. Non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/89;
5. Trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1) essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1(abitazione di tipo signorile), A/8(ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), con contratto di locazione per abitazione principale il cui canone incida:

a) fascia A) in misura non inferiore al 14%:

Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni INPS pari a € 13.392,00, rispetto al quale l'incidenza sull'I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

b) fascia B) in misura non inferiore al 24%:

Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari a € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sull'I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Non sono ammessi nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo.

c) fascia C) in misura non inferiore al 24%:

Valore I.S.E.E. non superiore a € 35.000,00. Questa fascia ricomprende tutti coloro che hanno un proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e che non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Art. 2 Requisiti di esclusione

Sulla base di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 1 del DM 12.08.2020 sono esclusi coloro che hanno beneficiato, per le stesse mensilità alle quali si riferisce il contributo, della quota del Reddito di Cittadinanza destinata al canone di locazione.

Art. 3 - Definizione del nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del bando. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice e di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

Art. 4 Determinazione della situazione economica e patrimoniale

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.392, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;
- **Fascia C:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.000,00 per coloro che hanno un proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e che non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Art. 5 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della presente direttiva e alla predisposizione della graduatoria generale, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria generale, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione entro il termine di 7 giorni successivi alla pubblicazione e di seguito si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva.

Art. 6 - Determinazione della misura del contributo

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica i criteri di cui alla su citata deliberazione regionale.

Ai sensi dell'art.2 del D.M LL.PP del 07.06.1999 i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel precedente art.1.

L'ammontare del contributo non può eccedere tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo: ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo effettivo = € 3.600,00

Canone sopportabile= € 10.000,00 x 14%= € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = € (3.600,00 – 1.400,00) = € 2.200,00.

Art. 7 - Modalità di erogazione del fondo

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

Considerate le risorse complessivamente disponibili per l'intero territorio regionale, poiché la Regione assegnerà presumibilmente un fondo inferiore al fabbisogno comunale che verrà calcolato al termine della presente procedura, il Comune si riserva di applicare le conseguenti riduzioni sull'importo massimo del contributo assegnato a ciascun beneficiario, prevedendo la ripartizione del fondo proporzionalmente tra gli aventi diritto.

L'importo del contributo da erogare è rapportato ai mesi di validità del contratto di locazione.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto regolare pagamento del canone di locazione (copia delle ricevute, copia dei bonifici bancari...); potrà essere presentata un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del proprietario dell'abitazione che attesti la regolarità dei pagamenti, gli importi percepiti e il relativo periodo.

Il bando è riferito alle sole mensilità non coperte dal precedente bando e quindi da maggio a dicembre 2020.

Gli appartenenti alla Fascia C possono beneficiare del contributo, alla pari di coloro che appartengono alla Fascia A e B, per tutte le mensilità alle quali si riferisce il bando (cioè non solo per i mesi di marzo- maggio) esclusi i mesi di gennaio e febbraio.

Non verranno esclusi dalla partecipazione al presente bando coloro che hanno già partecipato al bando gennaio-aprile 2020.

Per questi il calcolo del contributo si effettuerà determinando il contributo spettante per l'intero anno e sottraendo da questo il contributo già riconosciuto per le mensilità gennaio-aprile 2020.

Art. 8 – Controlli e sanzioni

Ai sensi del DPR 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Art. 9 – Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi del presente bando, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Art. 10 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione, alla DGR n 20/1 del 17 Aprile 2020, alla DGR 56/44 del 13/11/2020 e alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 343 del 12 agosto 2020.